tel. 06.3770.8466 ROMA tel. 02.7570958 MILANO tel. 081.473309 NAPOLI tel. 0832.2781 **LECCE**



a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PROSSIMO **APPUNTAMENTO**

Domenica 05/04/2009

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari Può essere presentata dal creditore se l'incanto non avviene per mancanza di offerte

Inadempimento dell'aggiudicatario, prevista una nuova gara se non si versa il prezzo stabilito

 I^{l} caso dell'inadempimento del- I^{l} 'aggiudicatario si verifica quando quest'ultimo non versa nel termine stabilito il prezzo dell'aggiudicazione. Ed è regolato dall'articolo 587 del codice di procedura civile. Il giudice dell'esecuzione, in questo caso, dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e dispone, da una parte, l'acquisizione alla procedura della cauzione già versata e dall'altra una nuova vendita. In caso di mancato versamento del prezzo entro i termini, infatti, non si può procedere al trasferimento della proprietà del bene attraverso il decreto di trasferimento. L'inadempimento e la conseguente decadenza dell'aggiudicatario rendono quindi necessario un nuovo esperimento di vendita, riportando la procedura esecutiva al momento immediatamente precedente a quello dell'inadempimento. La cauzione viene invece definitivamente acquisita alla procedura e si aggiungerà alle somme che verranno ricavate dalla vendita successiva, determinando un importo complessivo su cui concorreranno i creditori al termine del procedimento. Ma il complicarsi della procedura determinato dall'inadempimento dell'aggiudicatario può comportare una serie di problemi successivi. Il primo effetto, infatti, sarà con ogni probabilità quello di un appesantimento dei costi del procedimento. In secondo luogo è possibile anche che con la nuova vendita si ottenga un risultato peggiore di quello precedente, che cioè il prezzo ricavato sia

inferiore a quello dell'aggiudicazione che è stata dichiarata decaduta. Anche questa ipotesi viene regolata dall'articolo 587 del codice di procedura civile. E di conseguenza sarà proprio l'aggiudicatario inadempiente a doversi fare carico del problema. Infatti, la compensazione del prezzo dovrà essere addebitata all'aggiudicatario inadempiente, che dovrà quindi versare la cauzione e pagare l'eventuale differenza tra il prezzo fissato nella prima vendita e quello che si è riusciti a ottenere nel-

Ricordiamo che la riforma della procedura esecutiva ha dato preferenza in prima battuta alla vendita senza incanto, cioè alla presentazione di offerte in busta chiusa. Il giudice dovrà esaminare l'offerta più alta e fare la propria deliberazione dopo aver deciso se il prezzo è congruo rispetto al valore dell'immobile. Può però accadere che il giudice dell'esecuzione ritenga che il prezzo offerto non sia congruo. E comunque può ritenere che l'immobile possa valere di più tenendo conto dell'interesse dimostrato da un'ampia partecipazione alla gara. In questo il giudice dell'esecuzione, dopo aver fatto il tentativo della vendita senza incanto, può ripetere la gara. E può ripeterla con una vendita all'incanto, cioè con un'asta che termina con l'aggiudicazione al migliore offerente. Il tutto si conclude con il decreto di trasferimento, cioè con il titolo esecutivo che permette di ottenere la proprietà dell'immobile.

Il caso

//▼ 'art. 588 del codice di un presupposto necessario al Lprocedura civile precui espletamento ancorchè vede che ogni creditore, nel infruttuoso, é subordinata la possibilità per il giudice deltermine di dieci giorni prima della data dell'incanto, possa l'esecuzione di disporre il presentare al giudice dell'epassaggio all'assegnazione del bene pignorato. Prosegue secuzione istanza di assegnazione del bene immobile pil'avvocato Sposato: "Pertanto gnorato per il caso in cui la i due mezzi di soddisfazione vendita all'incanto non abbia coattiva del credito non sono luogo per mancanza di offertra loro sin dall'inizio in conte", dice l'avvocato Gianluca corso alternativo ma succes-Sposato, presidente dell'Assivo, dovendosi tentare la sociazione custodi giudiziari. vendita con incanto almeno Sebbene il termine per prouna volta per poter poi, in caporre l'istanza relativa sia so di insuccesso, procedere al stato anticipato rispetto alla mezzo sussidiario di realizzadisciplina previgente, l'assezione del credito costituito gnazione continua ad essere dall'assegnazione. La relativa disposta dal giudice soltanto istanza deve contenere, a pese la vendita all'incanto non na di inefficacia, l'offerta di pagamento di una somma si è compiuta per mancanza di offerte, rimanendo soggetnon inferiore al valore di stita a diversa interpretazione ma dell'immobile e a quello in dottrina la questione ove delle spese procedurali e dei siano presentate offerte inefcrediti con prelazione anteficaci o nulle. A riguardo ocriore. Se nella procedura non corre precisare che la Supresi sono verificati interventi. ma Corte con sentenza né risulta che vi sia alcuno n.16799 del 20/06/2008 ha afdei creditori iscritti, il procefermato che nel procedimendente, in base al disposto di to esecutivo, in base alla norcui al secondo comma del mativa di cui agli artt. 588 e nuovo testo dell'art. 589 del 590 del codice di procedura codice di procedura civile, civile, affinché il giudice pospuò chiedere l'assegnazione sa disporre l'assegnazione del bene offrendo di pagare la del bene, che é onere del credifferenza fra il suo credito e il ditore richiedere, é necessario valore di stima dell'immobile, che non vi siano offerte all'inoltre le spese". Il giudice delcanto che, per l'espropriaziol'esecuzione provvede con or-

dinanza, fissando il termine

ne immobiliare, costituisce

Le risposte ai vostri dubbi

Ho comprato un negozio in asta e chi lo occupa mi ha esibito un contratto registrato con una scadenza fra quindici anni. Quando ho comprato si sapeva che c'era un contratto di locazione opponibile ma non così lungo.

Case all'asta, tutte le regole

dell'istanza di assegnazione

Si può consentire una cosa del genere?

Nel caso proposto dal lettore, sembra che si prospetti l'ipotesi di pignoramento trascritto successivamente alla stipula del contratto di locazione che, anche se registrato, non sia stato tra-

In materia di locazione di immobile pignorato occorre precisare che la locazione ultranovennale non trascritta non è opponibile all'aggiudicatario di un immobile considerato che la norma dell' art. 2923 cod. civ. non prevede la possibilità che l'acquirente si faccia carico dell'obbligo di rispettare la locazione, diversamente da quanto previsto in materia di vendita volontaria all'art. 1599 cod. civ. (Cass. I sez. 9.1.2003

Lo scopo della procedura esecutiva del resto è quello di realizzare il prezzo più elevato nell'interesse comune di tutte le parti del procedimento (debitori e creditori procedenti).

Il termine di durata della locazione, pertanto, dovrà essere ricondotto all'ordinario termine legale che, nel caso di specie, trattandosi di immobile commerciale, sarà di sei anni.

Si segnala, inoltre, che per consolidata giurisprudenza, in pendenza della procedura esecutiva è preclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto in quanto il rinnovo dovrà essere espressamente autorizzato dal Giudice dell'esecuzione (Cass. III sez. 25.2.1999 n. 1639 e Cass. III sez. 13.12.2007 n.

> (a cura dell'Avv. Prof. ALFREDO MORRONE)

entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio, ovvero stabilendo termini e modalità per il pagamento dell'intero prezzo, se dovuto. Avvenuto il pagamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento in favore del creditore assegnatario, come stabilito dall'art. 596 secondo comma del codice di procedura civile. "L'istituto dell'assegnazione dei beni non è applicabile nella procedura fallimentare per il maggior ri-

gore cui essa è sottoposta e per il principio della par condicio creditorum che sarebbe violato dalla preferenza del creditore assegnatario (Cass. Civ. 22.7.1983 n. 5069)", conclude l'avvocato Sposato.